



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Dirigenziale

N. 44 DEL 18/07/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI PER TRASPORTO MERCI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t e 18,5 t E LIMITE DI VELOCITA' 30 km/h.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIII - VIGILANZA

PREMESSO che è esigenza di questa P.A. assicurare sicurezza, decoro ed agevolare i flussi di traffico;

VISTE le numerose limitazioni in più parti del territorio con restrizione della sede stradale avvenute a seguito degli eventi calamitosi post-sisma e post-frana;

VISTA la nota della Città Metropolitana acquisita a prot n.14364 il 10/07/2024 avente ad oggetto "Strade non comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti" con la quale si invita i Comuni a disciplinare la circolazione e il limite di velocità non superiore ai 30 km/h nelle strade caratterizzate da ridotta larghezza della carreggiata e/o da condizioni orografiche difficili;

VISTO che quindi si rende necessario limitare in alcune zone del centro abitato la circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiori a 3,5 e in altre strade la circolazione di mezzi con massa a pieno carico superiore a 18,5 t per perseguire l'obiettivo alla riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico, al risparmio energetico, al rispetto dei valori ambientali, al miglioramento della mobilità pedonale, al miglioramento delle condizioni di circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, al miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta dei veicoli, alla riduzione degli incidenti stradali, al miglioramento delle condizioni della sicurezza e della salute pubblica;

RAVVISATA la necessità di tutelare gli utenti deboli della strada (con particolare riguardo ai pedoni) dal passaggio indiscriminato di mezzi pesanti con conseguente incremento del traffico, dell'emissione di rumori e particelle sottili e delle criticità connesse al potenziale aumento degli incidenti stradali;

CONSIDERATO che alcune strade per la loro condizione statica, conformità e caratteristica sono percorribili solo dalle autovetture e da veicoli di dimensioni contenute e che alcune per ridotta larghezza non sono facilmente percorribili da autobus e autocarri di medie grosse dimensioni;

PRESO ATTO che sussiste la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in alcune strade e di 18,5 t in altre strade tramite l'istituzione del divieto di transito;

RILEVATO che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, con la divulgazione presso la Cittadinanza, e mediante l'apposizione in loco della prescritta segnaletica conforme al Codice della Strada;

RITENUTO necessario doversi adottare nuovo apposito provvedimento

VISTI gli art 6 e 7 del Cds e relativo Regolamento di esecuzione

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. – D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n.17 del 27/05/2024

ORDINA

- 1) l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sulle seguenti vie:
 - Corso Luigi Manzi, tratto tra Piazza Marina e rotatoria "Ancora";
 - Via Cumana (tratto di strada tra Via Girardi e incrocio Via Castiglione altezza vivaio)
 - Via Cumana (tratto di strada tra Via Girardi compreso C.Luigi Manzi e C. Vitt Emanuele fino all'incrocio con Via Cretaio);
 - Via Firenze;
 - Via Mortito;
 - Via Rione De Gasperi;
 - Corso Garibaldi;
 - Piazza Bagni;
 - Via Dott. V. Morgera;
 - Via Principessa Margherita;
 - Via De Rivaz;
 - Via Roma;
 - Via Sassolo;
 - Via Speziera;
 - Via Castanito;
 - Via Calata Sant'Antonio;
 - Via Casamennella;
 - Via Pendio Lacco;
 - Piazza La Rita ;
 - Via D'Aloisio;
 - Via Epomeo;
 - Via Ombrasco;
 - Via Tresta;
 - Via Nizzola / Piazzetta Nizzola;

- Viale Paradisiello
 - Via Pozzillo
 - Via Eddomade
- 2) L'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 18,5 tonnellate sulle seguenti vie:
- Via Monte della Misericordia
 - Corso Vittorio Emanuele a partire dall'incrocio con Via Monte della Misericordia fino a Via Cretaio
 - Via Cretaio
 - Via Montecito
 - Via S. Barbara
 - Piazza Maio
- 3) L'istituzione del limite di velocità pari a 30 km/h sulle strade di cui al punto 1 e punto 2.
- 4) E' fatto inoltre divieto di sosta permanente in tutte le aree di parcheggio presenti nel comune ad autocarri, motocarri, rimorchi, motrici, veicoli operativi, autobus

Deroghe di cui al punto 1 e 2:

- gli autobus del servizio del trasporto pubblico di linea
- minibus turistici, minibus adibiti al trasporto scolastico e dei diversamente abili ed in generale, i veicoli, comunemente adibiti al trasporto di persone;
- i mezzi del soccorso pubblico (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc), Forze Armate e delle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera, ecc)
- i veicoli per la raccolta e trasporto di R.S.U. e rifiuti speciali effettuati per conto del Comune di Casamicciola Terme.

In relazione a particolari e motivate esigenze il Comando di Polizia Municipale, sentiti eventuali pareri degli uffici competenti, potrà rilasciare permessi di natura esclusivamente temporanei o provvisori di deroga alle limitazioni di transito di cui ai precedenti punti 1 e 2.

La presente annulla e sostituisce le precedenti.

DISPONE

L'UTC è incaricato dell'apposizione di idonea e regolamentare segnaletica stradale lungo i tratti di strada indicati nel presente dispositivo.

La Polizia Municipale e tutti gli operatori di polizia stradale sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.;

Che a norma dell'art 3 della Legge n.241/1990 avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso giurisdizionale al Tar Campania entro 60 giorni oppure in alternativa Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione o dalla sua piena conoscenza ovvero nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

COMUNICA

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per opportuna conoscenza;
 - al responsabile dell'Area Tecnica per quanto di competenza;
 - alla Città Metropolitana;
- La presente ordinanza viene pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIII - VIGILANZA
f.to Boccanfuso Chiara
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)